

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Firenze (con esclusione della città, per le competenze sui beni storici artistici ed etnoantropologici), Pistoia e Prato

Comune di Firenze

PROTOCOLLO D'INTESA

L'anno 2011 (duemilaundici), il giorno 27 (ventisette) del mese di ottobre, presso il Comune di Firenze, in Palazzo Vecchio, si sono riuniti tutti i Soggetti interessati alla promozione del Progetto denominato

“Individuazione e modalità di occupazione di suolo pubblico e semplificazione delle procedure autorizzative nell’ambito del Comune di Firenze, ai fini della tutela del pubblico patrimonio culturale tutelato ai sensi dell’art.12 comma 1, con riferimento all’art.10 comma 4 lett.g del DLgs. 42/2004 e ss.mm.ii.”

Soggetti firmatari:

- Arch. Alessandra Marino, Soprintendente per i Beni Architettonici, Paesaggistici Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Firenze (con esclusione della città, per le competenze sui beni storici artistici ed etnoantropologici), Pistoia e Prato;
- Dott. Dario Nardella, Vicesindaco

ART. 1 – PREMESSE.

- Le premesse, gli atti e i documenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa, che sostituisce e integra le indicazioni fornite dalla Soprintendenza con precedente corrispondenza: note 23696 del 29.11.2010, 2937 del 14.2.2011, 12603 del 14.6.2011 .

Visto:

- il D. Lgs 42/2004 e ss.mm. ii. con particolare riferimento all’art. 10 c.4 lett.G, all’art. 12 c.1 all’art.21, all’art. 106 c.2 bis;
- l’ art. 15 della L.241 del 1990 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana n. 346 del 27/08/2009 con cui è stata delegata alla Soprintendenza BAPSAE di Firenze la funzione di autorizzare la concessione dei beni culturali ai sensi dell’art. 106 comma 2bis del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.;
- La nota prot. n. 15919 del 11.10.2011 con cui la Direzione Regionale esprime parere favorevole alla sottoscrizione dell’atto e delega il Soprintendente;

Premesso che:

- il Centro Storico di Firenze è stato iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale nel 1982 durante la sesta sessione del comitato Patrimonio Mondiale UNESCO;
- ai sensi dell'art. 12 c.1, e dell'art 10 c.4 lett.g del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico di proprietà del Comune, costituiscono beni culturali oggetto di tutela;
- il Comune e la Soprintendenza ravvisano l'opportunità di salvaguardare la vivibilità della città, la tutela dell'ambiente urbano ed il miglioramento dell'efficienza della P.A. attraverso misure che concorrano a favorire un sostenibile equilibrio con le esigenze di sviluppo del tessuto economico cittadino;
- la Soprintendenza e il Comune assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione;
- la Soprintendenza esercita le funzioni di tutela sui beni oggetto del presente accordo;
- un'applicazione letterale del combinato disposto degli art. 10 c.1 e art.12 del DLgs.42/2004 e ss.mm.ii. prevederebbe che tutti gli interventi nelle piazze e nelle vie cittadine fossero sottoposti all'autorizzazione preventiva della Soprintendenza, in ottemperanza dell'art.21 o dell'art.106 c.2 bis, con gravi ripercussioni negative sull'effettiva efficacia ed economicità dell'azione amministrativa
- la preventiva individuazione di criteri circostanziati e condivisi costituisce il presupposto imprescindibile di ogni accordo di semplificazione;
- a tale fine la Soprintendenza e il Comune hanno svolto un lavoro congiunto propedeutico alla stesura del presente atto;
- il Comune, nell'ambito del *Piano Comunale per le Occupazioni di Suolo Pubblico per il ristoro all'aperto* ha indetto un concorso pubblico di idee per la definizione di *Concepts di Dehors*, in seguito al quale sono stati individuati n.6 progetti articolati in quattro categorie principali:

A - sistema di delimitazione di suolo pubblico senza pedana né ringhiera e con eventuale (ad esclusione degli spazi porticati) ombrellone

B - sistema di delimitazione di suolo pubblico con pedana e ringhiera, aperta su tutti i lati, senza copertura stabile

C - sistema di delimitazione di suolo pubblico con pedana e ringhiera, aperta su tutti i lati, con copertura stabile

D - sistema di delimitazione di suolo pubblico con struttura chiusa su più lati e copertura stabile

a seguito dei lavori istruttori congiunti , si è ritenuto opportuno distinguere la categoria D in due ulteriori sottocategorie:

D - sistema di delimitazione di suolo pubblico con pedana, con struttura chiusa su più lati (massimo n.3) e copertura stabile (con occupazione stagionale continuativa)

D* - Sistema di delimitazione di suolo pubblico con pedana, con struttura chiusa su più lati (massimo n.3) e copertura stabile con chiusura stagionale massima limitata al periodo 16.11. – 15.3.

- è necessario che, per le strutture temporanee D e D* dette *Dehors* nel successivo elenco-proposte nelle aree a tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs.42/2004 e ss.mm.ii., Parte Terza, Beni Paesaggistici, sia seguito l'*iter* autorizzativo ai sensi dell'art. 146;
-
- è necessario consentire una verifica nel tempo degli esiti delle procedure proposte e dell'individuazione degli ambiti oggetto del presente accordo;

- il giorno 15 novembre 2011 ha scadenza il *Regime Transitorio* previsto dall'Amministrazione Comunale e che pertanto, a decorrere da tale data, tutti i *dehors* dovranno essere adeguati secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si sottoscrive, fra le Amministrazioni interessate, il seguente Protocollo d' Intesa.

ART. 2 - OGGETTO DEL PROTOCOLLO D' INTESA.

Risultano oggetto del Protocollo di Intesa alcune tipologie di richieste di occupazione temporanea di suolo pubblico (All. 1) e di occupazione temporanea di suolo pubblico per ristoro all'aperto-*dehors* (All.2) all'interno dei seguenti ambiti del Comune di Firenze:

Area Centro Storico Unesco, piazze ed ambedue i lati della cerchia dei Viali, i Lungarni e gli argini dal ponte alle Grazie al ponte S. Niccolò, ed i siti dichiarati di interesse culturale , quali ad esempio il Piazzale Michelangelo, la passeggiata del Viale dei Colli e il Parco delle Cascine.

In attesa della verifica di interesse culturale di cui all'art. 12 del D.Lgs 42/04 e ss.mm.ii., le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico del Comune sono sottoposte alla tutela ai sensi della Parte Seconda del *Codice*. Pertanto sono state individuate le aree per le quali si ritiene indispensabile l'attivazione delle procedure di cui all'art. 21 e 106 c.2 bis del DLgs. 42/ 2004 e ss.mm.ii., ferma restando la possibilità di successive integrazioni.

Fatto salvo quanto previsto dal presente accordo, le parti rinviando ad un successivo protocollo di intesa la disciplina delle procedure di semplificazione per l'uso delle piazze ed i luoghi di maggiore interesse storico artistico della città.

ART. 3 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI DEL PROTOCOLLO DI INTESA.

Con il presente Protocollo di Intesa le Parti:

1. approvano l'accordo di semplificazione procedurale integrata nel presente Protocollo di Intesa;
2. riconoscono che i contenuti dei Disciplinari d'uso allegati al presente atto costituiscono parti integranti e sostanziali del Protocollo stesso;
3. ferma restando la validità temporale (tre anni) delle concessioni rilasciate, le parti si riservano la facoltà di poter formulare una successiva revisione sia delle procedure che dell'individuazione dei siti, previo congruo preavviso scritto. Pertanto, in caso di concessioni soggette a rinnovo, il provvedimento comunale dovrà contenere una specifica clausola relativa ad un possibile diverso esito valutativo all'atto del rinnovo stesso. L'eventuale rinnovo non può essere ritenuto implicito in alcun caso.

ART. 4 – NORMATIVA COMUNALE DI RIFERIMENTO

- *PIANO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO PER IL RISTORO ALL'APERTO*, deliberato dal Consiglio Comunale e approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 00001 in data 11 Gennaio 2011, e ss.mm.ii, con individuazione delle tipologie dei *Dehors* : n.6 "Concept" selezionati a seguito di concorso comunale.

ART. 5 – TEMPISTICA E PROCEDURA CONCORDATA

Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico di cui all'allegato 1 del presente protocollo, le autorizzazioni di competenza della Soprintendenza si intendono implicitamente accordati in base al presente atto.

Il presente accordo con l'allegato 2 individua in via sperimentale un primo elenco di siti per i quali si ritiene indispensabile il rilascio dell'autorizzazione da parte della Soprintendenza per i progetti di realizzazione di strutture temporanee con occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto, dette *Dehors*.

Il suddetto elenco potrà essere incrementato con l'indicazione di altri luoghi, qualora necessario ai fini della tutela, sempre nell'ambito di vie e piazze tutelate ai sensi dell'art. 12 comma 1, con riferimento all'art. 10 comma 4 lettera g del Dec. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.

Per i siti non inclusi nell'elenco, gli interventi che possiedano i requisiti previsti dal Regolamento Comunale vigente alla data odierna e condivisi dalla Soprintendenza, si intendono sin d'ora autorizzati senza necessità di ulteriore istruttoria e si concorda che nella concessione comunale sarà inserita la presente precisazione: "dal momento che la presente concessione è stata rilasciata nell'ambito di un accordo di semplificazione si fa presente che allo scadere della concessione medesima potrebbe verificarsi un esito diverso nell'istruttoria".

La concessione comunale avrà la durata di anni 3.

L'esame delle strutture temporanee – dette *Dehors* - nelle zone riportate nell'allegato 2 del presente protocollo di intesa avverrà nell'ambito di tavoli tecnici convocati dall'Amministrazione comunale e costituiti dalla Commissione suolo pubblico, da funzionari della Soprintendenza e da un rappresentante dell'Ufficio UNESCO del Comune di Firenze e si seguirà la seguente procedura in via sperimentale fino al 30 giugno 2012:

1. per le tipologie A e B indicate nell'articolo 1 del presente protocollo, l'autorizzazione della Soprintendenza verrà resa in sede di riunione del tavolo tecnico. Le richieste saranno inoltrate alla Soprintendenza almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima della seduta della Commissione. Al termine di tale fase transitoria, le pratiche saranno inoltrate almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima della seduta.
2. per le tipologie C, D e D* indicate nell'articolo 1 del presente protocollo, l'autorizzazione della Soprintendenza verrà resa in sede di esame delle pratiche da parte del Tavolo Tecnico. Le richieste saranno inoltrate alla Soprintendenza almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima della seduta della Commissione

La Soprintendenza si impegna a partecipare alle riunioni convocate dall'Amministrazione Comunale con cadenza temporale che durante la fase sperimentale fino al 30 giugno 2012, sarà settimanale, mentre a regime avrà cadenza mensile, per l'esame delle pratiche di concessione di suolo pubblico. L'ordine del giorno delle Commissioni verrà fissato individuando interventi appartenenti ad un singolo ambito territoriale in riferimento alla organizzazione della Soprintendenza e ad ambiti omogenei (piazze, vie, etc.), in modo da garantire che per ogni riunione debba essere presente un solo funzionario della Soprintendenza, con calendario che consenta una rotazione dei medesimi.

In sede di Commissione è fatta salva la possibilità di rinviare alle procedure ordinarie i casi che si rivelassero di particolare criticità.

Nelle zone sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del Dec. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii., Parte Terza, Beni Paesaggistici, e ricadenti nell'ambito territoriale di cui all'art. 2 del presente protocollo, è necessario che per le tipologie D e D* di cui all'art. 1 del presente protocollo sia seguito l'iter autorizzatorio ai sensi dell'art. 146 dello stesso Decreto.

La pratica relativa all'autorizzazione paesaggistica verrà trasmessa congiuntamente alla convocazione del Tavolo Tecnico (con 30 giorni di anticipo dalla medesima), corredata con il parere della Commissione paesaggistica e con tutta la documentazione prevista dall'art. 146 c. 7 del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii., dandone contestuale comunicazione all'interessato. Resta fermo l'obbligo di legge per la Soprintendenza di comunicare gli eventuali motivi ostativi agli interessati. La Soprintendenza in seno al Tavolo Tecnico, esprimerà il parere di competenza ai sensi dell'art. 146 nonché rilascerà le autorizzazioni di cui agli art. 21 e 106 c. 2 bis del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii.

Il verbale delle suddette riunioni verrà steso e sottoscritto contestualmente e immediatamente trasmesso alla Soprintendenza e, nei casi di tipologie D e D*, agli uffici comunali competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Le modalità programmate sono vincolanti per i Soggetti attuatori e le Amministrazioni firmatarie che si assumono l'impegno di realizzarle come indicato.

ART. 6 - APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE, EFFETTI, DECADENZA E DURATA.

Il presente Protocollo di Intesa viene sottoscritto per approvazione dai **legali rappresentanti** delle Amministrazioni interessate.

Il presente Protocollo di Intesa, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, avrà la seguente durata: n. 30 (trenta) mesi .

Letto, approvato e sottoscritto

Data

Il Soprintendente per i beni architettonici,
paesaggistici, storici, artistici ed
etnoantropologici
per le province di Firenze, Pistoia e Prato

Arch. Alessandra Marino

Il Vicesindaco del Comune di Firenze

Dott. Dario Nardella

* (con esclusione della città, per le competenze sui beni storici artistici ed etnoantropologici)

Allegato 1

OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO

Le parti convengono che l'autorizzazione si intende implicitamente accordata dalla Soprintendenza - fatto salvo quanto previsto nel Protocollo d'intesa all'art. 3 c. 3 - nei seguenti casi:

- Riprese televisive e cinematografiche con interruzione non significativa della visitabilità e visibilità dei luoghi e senza installazioni scenografiche.
- Concerti di bande con pedane di $h \leq 80$ cm e senza fondali o altre strutture verticali.
- Esibizioni artistiche che non prevedano l'impiego di strutture di alcun tipo (es. esibizioni musicali individuali, pittoriche, di disegno dal vivo, ecc.).
- Opere provvisorie prive di elementi pubblicitari per l'esecuzione di lavori edili.
- Strutture gonfiabili per arrivi e partenze di gare sportive

Allegato 2

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RISTORO ALL'APERTO.

- **Elenco di piazze, vie e luoghi della città di Firenze e relative tipologie ammesse per le quali si ritiene necessario il rilascio dell'autorizzazione della Soprintendenza :**

ELENCO LUOGHI	TIPOLOGIE AMMESSE
ZONA SANTA MARIA NOVELLA	
Piazza Indipendenza	A B C
Piazza dell'Unità Italiana	A B C
Piazza Santa Maria Novella	A B
Piazza d'Ognissanti	A B C
Piazza Vittorio Veneto	A B C D
Piazza della Libertà	A
Piazza del Mercato Centrale	A B C D
Piazzale Donatello	A B C D
ZONA OLTRARNO	
Piazzale Michelangiolo e terrazze	A B
Viale Michelangelo	A B
Viale Galileo	A B
Viale Machiavelli	A B
Viale Torricelli	A B
Viale del Poggio Imperiale	A B
Via dei Renai	A B C D*
Porta San Frediano	A B C
Piazza dei Nerli	A B
Piazza del Carmine	A B
Piazza S.Spirito	A B C
Via Santo Spirito	A B C
Piazza della Passera	A B
Piazza Pitti	A B
Piazza San Felice	A B C
Via di S. Niccolò	A B
Piazza Santa Maria Soprarno	A B
Via San Miniato	A B
Piazza Poggi e Viale Giuseppe Poggi	A B
Piazza de' Mozzi	A B
Piazza Torquato Tasso	A B
Piazza de' Rossi	A B
Piazza Santa Felicita	A B
Borgo San Iacopo	A B
Piazza del Tiratoio	A B C
Piazza Verzaia	A B
Via del Piaggione	A B

Via dei Bardi	A B
Piazza Cestello	A B
Piazza Scarlatti	A B
Lungarni e sottostanti argini dal Ponte alle Grazie al Ponte San Niccolò	A B C
ZONA SAN GIOVANNI	
Piazza San Firenze	A B
Piazza Carlo Goldoni	A
Via della Spada	A B C
Via dei Vecchietti	A B
Vicolo dell'oro	A B C D
Piazza del Giglio	A B C D
Piazza Madonna degli Aldobrandini	A B C
Piazza Strozzi	A B C D*
Piazza della Repubblica	A B C D*
Piazza di San Giovanni	A B
Piazza della Signoria	A B
Piazza Castellani	A B
Via de' Gondi	A B C
Piazza Mentana	A B C D*
Piazza dei Giudici	A B C D*
Piazza dei Maccheroni	A B C D*
Piazza del Duomo	AB
Via Martelli	AB
ZONA SANTA CROCE	
Piazza Brunelleschi	A B C D
Piazza SS. Annunziata	A B
Piazza San Marco	A B C
Piazza Massimo d'Azeglio	A
Piazza Ghiberti	A B C D
Piazza Beccaria	A B C D
Piazza Santa Croce	A B
Via Ricasoli (escluso il tratto P.za San Marco – P.za delle Belle Arti compresa)	A B
Largo Bargellini	A B
Via Magliabechi	A B

REGOLE GENERALI

Il territorio oggetto di tutela è regolamentato e classificato con un identificativo costituito da una lettera e un numero; la *lettera indica la Tipologia* massima ammissibile di occupazione consentita; il *numero individua il Concept* da utilizzare per realizzare detta tipologia.

A] Le tipologie devono uniformarsi ai *concept* selezionati in concorso.

Non è ammessa l' utilizzazione di più di un concept, fatta eccezione per casi particolari di armonizzazione con il concept di un sito contiguo, oppure - solo nelle strade - con adeguata distanziamento. Il progetto andrà supportato con rilievi dell'esistente e fotoinserti.

L'eventuale ricorso a diverso *Concept* è ammesso solo mediante esame di una proposta unitaria (unitaria per via o piazza) degli interessati condivisa dal 75% degli operatori aventi titolo a

richiedere occupazione dell'area. Per la tipologia B, oltre ai concept 2 e 6, con la presente procedura, è consentita la scelta anche del concept 1.

B] Il progetto del manufatto dovrà garantire il rispetto della quinta scenica urbana nella quale si inserisce **salvaguardandone i principali con visuali e relativi assi visuali dalla via/piazza verso i principali monumenti e/o edifici limitrofi vincolati.**

La rispondenza del progetto a tale requisito dovrà essere attestata e dimostrata attraverso adeguato foto inserimento.

Non è consentito installare i manufatti temporanei in aderenza ad edifici tutelati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/04.

C] Non è consentita alcuna installazione nei seguenti luoghi:

Borgo Albizi (degli) dal n. 26/r (lato sinistro) al n. 40/r (lato destro)

Piazza Antinori (degli)

Lungarno A. M. L. De' Medici

Piazza bambine e bambini di Beslan

Piazza de' Frescobaldi

Piazza de' Rucellai

Piazzale Uffizi (degli)

Piazza San Lorenzo

Piazza di Santa Maria Nuova

Piazza santa Trinita

Ponte Vecchio

Via dell'Agnolo (da viale Giovine Italia a Borgo Allegri)

Via Calimala (di)

Via Calzaiuoli (de)

Via C. Battisti

Via Corso (del)

Via degli Alfani (dall'incrocio con Via Ricasoli all'incrocio con Via de' Servi)

Via Guicciardini

Via Maggio

Via Por Santa Maria

Via Proconsolo (del)

Via Ricasoli (da P.zza San Marco all'incrocio con P. zza delle Belle Arti compresa)

Via Roma

Via Speciali (degli)

Via Strozzi (degli)

Via Tornabuoni

Via Vigna Nuova (della)

Via Vigna Vecchia (della)

D] Le coperture stabili, ove previste, devono essere a scomparsa dietro la struttura portante, con la pendenza necessaria a consentire lo smaltimento delle acque meteoriche. Le modalità di ancoraggio ammesse sulle pavimentazioni in pietra sono il fissaggio di perni nei giunti delle bozze o l'appoggio diretto al suolo.

E] Le delimitazioni verticali devono essere coerenti con i concept indicati ed in particolare trasparenti o in vetro. **Non è consentito in alcun caso l'uso di teloni in materiale plastico.**

Qualunque occupazione con pedana deve essere recintata. **Non sono ammesse recinzioni con essenze arboree o floreali in vaso**

LEGENDA

ATTIVITA'		TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE come da bando del Comune di Firenze	PROCEDURA
Tipologia A		Sistema di delimitazione di suolo pubblico senza pedana e senza ringhiera	Autorizzazione Art. 106 comma 2 bis Dec. Lgs 42/2004 ss.mm.ii.
Tipologia B		Sistema di delimitazione di suolo pubblico con pedana, senza copertura stabile, aperta (1) su tutti i lati	Autorizzazione Art. 106 comma 2 bis Dec. Lgs 42/2004 ss.mm.ii
Tipologia C		Sistema di delimitazione di suolo pubblico con pedana, con copertura stabile, aperta (1) su tutti i lati	Autorizzazione Art. 106 comma 2 bis Dec. Lgs 42/2004 ss.mm.ii
Tipologia D		Sistema di delimitazione di suolo pubblico con pedana, con struttura chiusa (1) su più lati e copertura stabile (con occupazione stagionale continuativa)	Autorizzazione Art. 106 comma 2 e art. 21 Dec. Lgs 42/2004 ss.mm.ii. e Aut. Paesaggistica art. 146 Dec. Lgs 42/2004 ss.mm.ii.
Tipologia D*		Sistema di delimitazione di suolo pubblico con pedana, con struttura chiusa (1) su più lati (massimo 3) e copertura stabile (con chiusura stagionale massima limitata al periodo 16.11.- 15.3.)	Autorizzazione Art. 106 comma 2 e art. 21 Dec. Lgs 42/2004 ss.mm.ii. e Aut. Paesaggistica art. 146 Dec. Lgs 42/2004 ss.mm.ii.
Nota			

(1) Le strutture denominate “aperte” o i lati aperti delle strutture “chiuse” non dovranno avere chiusure di alcun tipo, neanche in tessuto o in plastica.